

Con riferimento alle operazioni di leasing (operativo e finanziario), il candidato illustri le caratteristiche del contratto e le sue finalità, le modalità di contabilizzazione, le disposizioni previste dalla normativa civilistica in ordine alla rappresentazione in bilancio e alla relativa informativa a corredo, il trattamento fiscale previsto nel TUIR.

f

Nella prassi bancaria si è consolidata la figura atipica del *castelletto salvo buon fine o SBF*, il candidato ne esamini in ordine: i presupposti, il contenuto, le cause, le forme alternative e l'intreccio normativo e contrattuale che lo regola.

Il candidato rappresenti a piacere, ma con completezza e con le relative scritturazioni in partita doppia, tutte le necessarie scritture di assestamento, rettifica ed integrazione, necessarie alla erezione del bilancio d'esercizio e ne commenti il significato e le funzioni nel profilo civilistico e fiscale.

Il candidato, dopo aver inquadrato il fenomeno delle società senza impresa, ne esamini i punti di emersione e le problematiche applicative nella normativa civilistica e tributaria

L.E. – PARTICOLARI FATTISPECIE DI FUSIONE O SCISSIONE

L.E.12 - (FUSIONE DI ASSOCIAZIONE IN FONDAZIONE- 1° pubbl. 9/16)

Si ritiene legittima la fusione di un'associazione riconosciuta in una fondazione e viceversa, stante il principio dell'economia dei mezzi giuridici in quanto la medesima operazione potrebbe diversamente essere attuata attraverso la previa trasformazione della associazione in fondazione (vedi orientamento K.A.40) e la successiva fusione della trasformata fondazione con altra fondazione.

In assenza di una disciplina specifica, a tale fattispecie si applicano in via analogica le disposizioni legislative che disciplinano le fusioni eterogenee. In ogni caso l'operazione è sottoposta al vaglio dell'autorità amministrativa competente.

* * * * *

O.A. - SOCIETÀ DI PERSONE

O.A.11 - (AMMISSIBILITÀ DI SOCIETÀ SEMPLICI AVENTI AD OGGETTO LA GESTIONE DI IMMOBILI, MOBILI REGISTRATI E PARTECIPAZIONI SOCIALI – 1° pubbl. 9/16)

Si ritiene legittima la costituzione di società semplici che abbiano quale oggetto sociale: "l'attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali", senz'altro aggiungere.

In tal caso, infatti, ai sensi dell'art. 1369 c.c.; detto oggetto, per quanto astrattamente ampio, non può che essere inteso come limitato a quanto consentito alle società semplici dal combinato disposto degli artt. 2247, 2248 e 2249, commi 1 e 2, c.c., cioè all'esercizio in comune di un'attività economica non commerciale allo scopo di dividerne gli utili (vedi orientamento G.A.10).

Così limitata, l'attività di gestione di beni:

- a) integra la causa tipica del contratto di società prevista dall'art. 2247 c.c.;
- b) si differenzia dalla comunione di godimento in quanto, imprimendo un vincolo "produttivo/economico" ai beni gestiti, li sottrae all'uso diretto e personale da parte dei soci e li rende da essi inalienabili e indisponibili, in maniera incompatibile con le regole della comunione dettate dagli artt. 1102 e 1103 c.c.;
- c) non può essere svolta in maniera industriale ai sensi dell'art. 2195 c.c.

Che le società semplici possano legittimamente avere ad oggetto la gestione di beni è confermato dalla circostanza che le disposizioni contenute nell'art. 29 della L. 49/1997; nell'art. 3, comma 7, della L. 448/2001; nell'art. 1, commi 111-117, della L. 296/2006; nell'art. 1, comma 129, della L. 244/2007; nell'art. 1, comma 115, della L. 208/2015, postulando la legittimità della trasformazione di una società commerciale in una società semplice di mera gestione, evidenziano come il legislatore, a distanza di tempo e con una scelta di sistema, abbia ritenuto conforme all'ordinamento che le società semplici svolgano tale attività.

Il candidato illustri la disciplina del contratto di concessione del godimento con diritto di riacquisto (introdotto dal D.L. 12/09/2014 n. 133), con particolare riferimento a:

- a) L'oggetto del contratto;
- b) I soggetti coinvolti;
- c) Le caratteristiche del corrispettivo;
- d) Le conseguenze civilistiche dell'inadempimento da parte del concedente e le conseguenze civilistiche dell'inadempimento da parte del conduttore;
- e) Il trattamento fiscale del corrispettivo, sia per il concedente che per il conduttore (siano essi "privati" o soggetti che operano in regime d'impresa);
- f) Le conseguenze fiscali dell'inadempimento.

Il candidato affronti il tema della cessione d'azienda, con particolare riferimento a:

- a) Nozione di azienda e ramo d'azienda
- b) Successione dei contratti, dei debiti e dei crediti
- c) Il trattamento fiscale nell'ambito dell'imposizione diretta, indiretta, e il principio di responsabilità solidale per i debiti tributari.

Si predisponga una bozza di contratto di cessione d'azienda esemplificando i dati e le informazioni occorrenti, tenendo conto che l'azienda ceduta è proprietaria di un immobile ad uso ufficio locato a terzi alla data della cessione.

Una società Alfa proprietaria di un ramo d'azienda farmaceutica lo conferisce in neutralità (art. 176 Tuir) in una società conferitaria neocostituita (Beta), dopo aver acquistato da altra società del gruppo (Gamma) e integrato nel predetto ramo d'azienda alcuni brevetti funzionali all'attività esercitata.

La società conferitaria Beta, nell'esercizio successivo, esercita l'opzione per l'affrancamento, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva, dei plusvalori latenti sui beni ricevuti in conferimento, acquisendo così il diritto a dedurre dagli imponibili quote di ammortamento più elevate.

Ipotizzato un accertamento tributario da parte dell'Ufficio finanziario basato su una accusa di elusività dell'operazione, predisponga il candidato la traccia del ricorso alla commissione tributaria, provando a individuare le motivazioni di un siffatto accertamento e i motivi di ricorso.

Il candidato illustri le ipotesi di liquidazione rettificata od accertamento delle dichiarazioni dei redditi, sulla base della vigente legislazione. Proponga, per ogni caso contemplato, le misure di tutela, e le procedure previste, sia nella fase di contraddittorio che del contenzioso e nella fase eventuale della riscossione. Lo sviluppo evidenzii la funzione ed il ruolo di ogni singolo istituto, senza attuare una mera trasposizione o parafrasi di norme di legge.

Il candidato affronti il tema della cessione d'azienda, con particolare riferimento a:

- a) Nozione di azienda e ramo d'azienda
- b) Successione dei contratti, dei debiti e dei crediti
- c) Il trattamento fiscale nell'ambito dell'imposizione diretta, indiretta, e il principio di responsabilità solidale per i debiti tributari.

Si predisponga una bozza di contratto di cessione d'azienda esemplificando i dati e le informazioni occorrenti, tenendo conto che l'azienda ceduta è proprietaria di un immobile ad uso ufficio locato a terzi alla data della cessione, che ci sono debiti fiscali e che la società ha prestato garanzie fideiussorie al Comune di Trieste per lo svolgimento della propria attività.